

Regolamento per la gestione e valorizzazione della Proprietà Industriale sui risultati della ricerca

PARTE I. NORME GENERALI

Art. 1. Finalità generali e definizioni

1. L'Università degli Studi di Perugia, con il presente Regolamento, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, intende stimolare ed incentivare l'attività creativa favorendo ogni possibile iniziativa volta alla tutela dei risultati delle ricerche e al relativo sfruttamento, nonché individuare ed organizzare le modalità più efficienti di gestione e valorizzazione dei diritti di utilizzazione dei risultati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. Le attività volte allo scambio di conoscenze e alla collaborazione (KEC) in ambito accademico sono ispirate ai principi di ottimizzazione dell'impatto dei risultati della ricerca e di valorizzazione delle risorse umane e professionali e sono intese come attività complementari alla ricerca e alla didattica, funzionali all'applicazione dei risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico, sociale del Paese e del territorio di riferimento, in un quadro di cooperazione e integrazione locale, nazionale ed internazionale.

3. L'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca presuppone un Regolamento interno che disciplini le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale.

4. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per **“Attività di Servizio”**: nell'ambito della Ricerca Commissionata, attività *standard* dell'Università, con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie, quali ad esempio l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte dei ricercatori universitari (ad es. l'analisi routinaria di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati;
- per **“Attività di Sviluppo”**: nell'ambito della Ricerca Commissionata, attività di ricerca condotta nell'ambito di progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso il Committente;
- per **“Attività Innovative”**: nell'ambito della Ricerca Commissionata, attività di ricerca condotta nell'ambito di progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del Committente;
- per **“Committente”** o, al plurale, **“Committenti”**: il soggetto che commissiona l'attività di Ricerca Commissionata e provvede, in tutto o in parte, al relativo finanziamento;
- per **“CPI”**: Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (e ss.mm.ii.), “Codice della Proprietà industriale”, come modificato dalla L. 102/2023, entrata in vigore il 23/08/2023, e ss.mm.ii.;
- per **“Diritti di Proprietà Industriale”**: le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli. I Diritti di Proprietà Industriale ricomprendono, in via straordinaria, i *software* di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, “Legge sul diritto d'autore” registrati presso la SIAE;

- per **“Inventore”** o, al plurale, **“Inventori”**: l’autore o gli autori delle conoscenze che sono oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e di *Know-how*;
- per **“Know-how”**: il patrimonio conoscitivo dell’Università composto dall’insieme delle competenze ed esperienze di carattere tecnico, commerciale, organizzativo e procedurale, maturate ed acquisite dal Personale nell’esercizio della propria attività di studio e ricerca, dotate di valore economico;
- per **“LG MIMIT-MUR”**: le Linee Guida, adottate con Decreto 28 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato in G.U. n. 257 del 3 novembre 2023, con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le università, gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i soggetti finanziatori di attività di ricerca;
- per **“Personale”**: coloro che hanno un rapporto con l’Università e che pertanto appartengono alla comunità universitaria, quali i professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i tirocinanti, i contrattisti, e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l’Università, quali, ad es., i *“visiting researchers”*;
- per **Personale “Dipendente”**: i soggetti che svolgono per l’Università attività didattica e/o di ricerca, nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che definito, quali, a mero titolo esemplificativo, professori, ricercatori, personale dirigente e tecnico-amministrativo;
- per **Personale “Non Dipendente”**: i soggetti che hanno un rapporto con l’Università senza vincolo di subordinazione quali, a mero titolo esemplificativo, studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tirocinanti, contrattisti, *“visiting scientists”* o altra figura assimilabile;
- per **“Privativa/e”**: i Diritti di Proprietà Industriale tutelati mediante il deposito e/o la registrazione di apposita domanda presso le autorità e/o gli uffici competenti a livello nazionale e/o internazionale;
- per **“Referente Scientifico”**: il soggetto che assume la responsabilità/il coordinamento/il tutoraggio/la supervisione/ecc. delle attività di ricerca. Il Referente Scientifico appartiene al Personale Dipendente;
- per **“Ricerca Istituzionale”**: l’attività di ricerca, condotta presso l’Università, non rientrante nella definizione di Ricerca Vincolata o Ricerca Commissionata;
- per **“Ricerca Vincolata”**: l’attività di ricerca svolta in collaborazione con soggetti esterni all’Università o nell’ambito di progetti di ricerca oppure soggetta a finanziamento pubblico e/o privato, diversa dalla Ricerca Commissionata;
- per **“Ricerca Commissionata”**: l’attività di ricerca a favore di Committenti pubblici o privati;
- per **“Ufficio”**: l’unità organizzativa interna all’Università competente per la protezione e valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale generati dall’attività di ricerca condotta presso l’Università;
- per **“Università”**: l’Università degli Studi di Perugia;

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina relativa alla generazione, gestione e valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale come definiti all’art. 1, derivanti dall’attività svolta dal Personale dell’Università.
2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l’Università e gli Inventori anche in applicazione delle previsioni dell’art. 65 e 65bis CPI.

3. Sono oggetto del presente Regolamento, altresì, le nuove varietà vegetali, i *software* e il *Know-how*, ancorché non protetti ai sensi del CPI.

Art. 3. Diritti morali degli Inventori

1. Il diritto ad essere riconosciuto Inventore spetta sempre e inderogabilmente a coloro che hanno contribuito con il proprio apporto inventivo alla creazione dell'oggetto del Diritto di Proprietà Industriale e del *Know-how*, a prescindere dalla titolarità del relativo diritto di sfruttamento economico.

Art. 4. Titoralità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Istituzionale

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati delle attività di ricerca spetta all'Università quando detti risultati siano stati conseguiti dal Personale nell'ambito di attività di Ricerca Istituzionale.
2. Secondo quanto previsto al successivo art. 12, l'Inventore è obbligato a comunicare alla Commissione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il risultato della ricerca che potrebbe costituire l'oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale, con onere a carico dell'Inventore di salvaguardare la novità dello stesso.
3. L'Università decide discrezionalmente in merito alla tutela del risultato comunicato dall'Inventore.

Art. 5. Titoralità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Vincolata

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca spetta all'Università quando detti risultati siano stati conseguiti dal Personale nell'ambito di attività di Ricerca Vincolata.
2. Secondo quanto previsto al successivo art. 12, l'Inventore è obbligato a comunicare alla Commissione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il risultato della ricerca che potrebbe costituire l'oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale, con onere a carico dell'Inventore di salvaguardare la novità dello stesso.
3. Nel caso la Ricerca Vincolata sia svolta in collaborazione con soggetti esterni all'Università, i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati appartengono ai soggetti coinvolti nella ricerca in parti uguali, salva diversa pattuizione o previsione indicata nella misura di finanziamento. Resta inteso che eventuali situazioni di contitolarità dovranno essere disciplinate da apposito accordo finalizzato alla gestione del rapporto di contitolarità, da stipulare prima della tutela dei risultati comunicati.
4. Ai fini del comma precedente, la quota di titolarità spettante all'Università, se non preliminarmente disciplinata dagli accordi tra le parti, si determina di norma con riferimento all'apporto inventivo degli Inventori appartenenti al Personale dell'Università.
5. La disciplina relativa ai Diritti di Proprietà Industriale nei contratti di Ricerca Vincolata dovrà garantire all'Università il diritto di utilizzare i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e /o presentazione delle domande di Privativa.

Art. 6. Titoralità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Commissionata

1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Commissionata è determinata come segue, sulla base dei principi e dei criteri per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra Università e Committenti delle ricerche di cui alle LG MIMIT-MUR:
 - a) in caso di Attività di Servizio: la titolarità dei risultati è riconosciuta al Committente, salva diversa pattuizione tra le parti e prevedendo, in ogni caso, la contitolarità tra le parti di eventuali risultati che possano costituire l'oggetto di Diritti di Proprietà Industriale;
 - b) in caso di Attività di Sviluppo: la titolarità è riconosciuta congiuntamente all'Università e al Committente, in quote da concordare tra le parti, o, in seconda ipotesi, alla sola Università;
 - c) in caso di Attività Innovative: la titolarità è riconosciuta all'Università, o, in seconda ipotesi, congiuntamente all'Università e al Committente, in quote da concordare tra le parti.
2. Secondo quanto previsto al successivo art. 12, l'Inventore è obbligato a comunicare alla Commissione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il risultato della ricerca che potrebbe costituire l'oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale, con onere a carico dell'Inventore di salvaguardare la novità dello stesso.
3. Relativamente alle Attività di Sviluppo e alle Attività Innovative, in caso di titolarità esclusiva dei risultati in capo all'Università o di contitolarità con il Committente, l'accordo per lo svolgimento della Ricerca Commissionata, da stipulare prima dell'avvio delle attività di ricerca stessa, disciplinerà le modalità di cessione o di licenza, in favore del Committente, della quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale appartenente all'Università. L'Università, nel suddetto accordo, assumerà l'impegno al trasferimento o alla licenza a seguito di manifestazione di interesse del Committente, entro i termini stabiliti dalle parti e a condizioni eque di mercato.
4. La disciplina relativa ai Diritti di Proprietà Industriale nei contratti di Ricerca Commissionata dovrà garantire all'Università il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di Privativa.

Art. 7. Tutela della natura riservata delle informazioni

1. Gli Inventori e tutto il Personale sono tenuti a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti ai risultati della ricerca, incluso il *Know-how*, e di tutti i contenuti la cui divulgazione possa compromettere il conseguimento e la valorizzazione di Diritti di Proprietà Industriale.
2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all'Università, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di *Know-how* e di ogni altra conoscenza non ancora pubblicata o divulgata, è fatto obbligo al Personale di utilizzare appropriati accordi di riservatezza o di trasferimento di materiale, che dovranno essere sottoscritti dal Direttore della struttura competente e controfirmati, per accettazione, dal Personale coinvolto nello scambio di informazioni e/o materiale.

Art. 8. Diritti e obblighi del Personale Dipendente, Non Dipendente e di soggetti esterni

1. Qualora il Personale abbia affiliazioni multiple, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca conseguiti da detto Personale dovrà essere regolamentata all'interno della convenzione o dell'accordo di affiliazione, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà industriale.
2. Qualora il Personale sia in regime di distacco, di comando o in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della L. 240/2010 presso un soggetto diverso dall'Università, la titolarità dei Diritti di Proprietà

- Industriale sui risultati della ricerca conseguiti da detto Personale dovrà essere definita tra gli enti su base convenzionale, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà industriale.
3. Qualora il Personale Non Dipendente sia percettore di una borsa di studio/ricerca, di un assegno/contratto di ricerca o altro istituto assimilabile o sia un dottorando, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca conseguiti da detto Personale Non Dipendente appartiene all'Università e, in caso di co-finanziamento, di doppia affiliazione, di co-tutela, ecc., all'Università e al soggetto esterno, in misura definita di volta in volta su base convenzionale, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà industriale. Una quota di titolarità spetta all'Università anche nei casi in cui, con riferimento ai dottorandi, l'Università sia sede amministrativa del corso di dottorato o vi sia una riserva di posti in favore di dipendenti di soggetti esterni.
 4. Qualora il Personale Non Dipendente sia uno studente iscritto ad un corso di laurea, ad un master o ad una scuola di specializzazione, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati conseguiti da detto Personale Non Dipendente in collaborazione con il Personale Dipendente nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero dei percorsi di laurea appartiene all'Università.
 5. In caso di Personale in convenzione con un'Azienda Ospedaliera, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Istituzionale conseguiti da detto Personale spetta all'Università, mentre la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Vincolata conseguiti dal Personale dovrà essere definita su base convenzionale tra gli enti, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà industriale.
 6. In caso di Personale Non Dipendente che si configura come *Visiting Scientist* o figura assimilabile, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca conseguiti da detto Personale Non Dipendente durante il periodo di ricerca svolto presso l'Università appartiene all'Università e all'ente di appartenenza di detto Personale, in misura definita di volta in volta su base convenzionale tra gli enti, in conformità alla normativa vigente in materia di proprietà industriale.
 7. I Diritti di Proprietà Industriale conseguiti dal Personale a tempo pieno nel ruolo di socio o proponente non socio di una società spin off sono di titolarità congiunta della società e dell'Università, fintantoché permane lo *status* di *spin off* ai sensi del "Regolamento dell'Ateneo di Perugia sugli spin off".
 8. Qualora i Diritti di Proprietà Industriale siano conseguiti con la partecipazione di soggetti esterni, non appartenenti ad altre università o centri di ricerca o IRCCS, questi possono cedere i propri diritti patrimoniali all'Università e partecipare alla ripartizione degli utili nella stessa misura degli Inventori sulla base dell'art. 20 del presente Regolamento.
 9. Prima dell'avvio dell'attività di ricerca, il Referente Scientifico informa tutto il Personale Dipendente e Non Dipendente coinvolto nella ricerca (inclusi studenti, dottorandi, collaboratori, ecc.) in merito all'applicazione delle norme del presente Regolamento. Il Referente Scientifico deve assicurare adeguata informazione anche ad ogni unità di Personale che venga destinata successivamente alla medesima ricerca. Se l'attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di un altro ente, pubblico o privato, il Referente Scientifico deve prendere contatto con la Segreteria del Dipartimento di afferenza e l'Ufficio al fine di stipulare un accordo con il suddetto ente, nel quale siano disciplinate, tra l'altro, la titolarità e la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale su eventuali risultati conseguiti in esecuzione della ricerca.

Art. 9. Commissione e struttura competente

1. L'Università, in forza della propria autonomia organizzativa, individua l'Ufficio come definito all'art. 1.

2. È istituita una Commissione per la Proprietà Industriale (di seguito “**Commissione**”) con funzioni di indirizzo per le attività dell’Ufficio e di supporto alle decisioni dell’Università in materia di Diritti di Proprietà Industriale e *know how*.
3. La Commissione è composta da:
 - a) Rettore o Delegato competente in materia di diritti di proprietà industriale, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) cinque membri appartenenti al personale docente, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifico-disciplinari-culturali di cui all’All. 2 allo Statuto di Ateneo:
 - 1 – Agraria, Veterinaria e Ingegneria;
 - 2 – Medicina;
 - 3 – Scienze e Farmacia;
 - 4 – Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza
 - 5 – Lettere e Scienze della Formazione;
 - c) un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo, individuato nella persona del Responsabile dell’Ufficio.
4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La Commissione resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rinominati senza limiti.
5. La Commissione, a soli fini consultivi, può invitare ai lavori esperti nei settori di riferimento delle specifiche pratiche in trattazione.
6. La nomina degli esperti di cui al comma precedente è effettuata dal Presidente della Commissione, ciascuna nell’ambito di una terna di soggetti individuati dal Ricercatore di riferimento della pratica
7. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza assoluta in ordine a notizie e documenti portati a loro conoscenza. A tal fine, questi ultimi sottoscrivono specifica dichiarazione di impegno.
8. La Commissione esercita le sue funzioni anche nel caso di dimissioni, quiescenza, revoca della nomina, impossibilità a partecipare ai lavori per sopravvenuta incapacità o altre cause di cessazione di uno o più membri, purché la maggioranza dei componenti sia presente alle riunioni e si provveda tempestivamente alla nomina del/i nuovo/i membro/i.

Art. 10. Compiti della Commissione

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito alle *Pre-Disclosure* e alle Comunicazioni relative ai risultati della Ricerca Istituzionale, della Ricerca Vincolata e della Ricerca Commissionata di cui è titolare o contitolare l’Università;
 - b) esprime parere obbligatorio in merito alla tutela all’estero dei Diritti di Proprietà Industriale di cui all’art. 16 del presente Regolamento;
 - c) esprime parere obbligatorio in merito alle strategie di mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale di cui è titolare o contitolare l’Università;
 - d) con riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale di cui è titolare o contitolare l’Università, esprime parere obbligatorio in merito (i) alla cessione dei diritti patrimoniali su di essi; (ii) al loro sfruttamento diretto o tramite la concessione di licenze, esclusive o non esclusive; (iii) alla sottoscrizione di qualunque ulteriore atto di disposizione, quali, a mero titolo esemplificativo, contratti di comunione, contitolarità, opzione,;

- e) esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alla richiesta di autorizzazione alla pubblicazione o diffusione di informazioni relative ai risultati della Ricerca Istituzionale, della Ricerca Vincolata e della Ricerca Commissionata che potrebbero essere tutelati e/o valorizzati;
- f) esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alle clausole relative alla gestione dei Diritti di Proprietà Industriale nell'ambito di accordi inerenti alla realizzazione di progetti di Ricerca Vincolata o di Ricerca Commissionata o accordi similari, sia a beneficio degli Organi dell'Università, sia delle sue strutture, laddove dette clausole siano difformi da quelle di cui alle "Linee Guida dell'Università per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale", approvate dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione;
- g) esprime parere obbligatorio in merito a criteri e modalità di valorizzazione e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale di cui è titolare o contitolare l'Università;
- h) può esprimere pareri consultivi sull'uso di segni distintivi che identificano l'Ateneo, le sue strutture e/o le sue attività, il cui uso non sia già disciplinato da altri Regolamenti dell'Università;
- i) propone agli Organi di Ateneo eventuali modifiche alle "Linee Guida dell'Università per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale" di cui all'art. 22, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 11. Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. In casi di particolare urgenza, la Commissione può essere convocata anche su richiesta dell'Ufficio.
2. La riunione della Commissione, in via ordinaria, può svolgersi in presenza, in teleconferenza o in videoconferenza, specificando la modalità di svolgimento prescelta nell'avviso contenente la convocazione. Per istruttorie aventi carattere d'urgenza, la Commissione può far ricorso a consultazione scritta.
3. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti la Commissione con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta, salvo casi di particolare urgenza. È possibile disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono partecipare ed intervenire alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto.
6. Di ogni riunione della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un funzionario dell'Ufficio, che funge da segretario.
7. Per una più approfondita valutazione di argomenti di particolare complessità, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, i soggetti interessati.

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 12. Obbligo di comunicazione dei risultati della ricerca suscettibili di tutela

1. Il Personale che ritenga di aver conseguito risultati della ricerca suscettibili di tutela da parte dell'Università mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, è obbligato a darne comunicazione all'Università. La comunicazione deve essere tempestiva rispetto al conseguimento del risultato.

2. Il Personale interessato è tenuto a garantire la riservatezza sui risultati della ricerca al fine di non pregiudicare la possibilità per l'Università di ottenere i Diritti di Proprietà Industriale del caso.
3. Ai fini della valutazione preliminare delle potenzialità di tutela dei risultati conseguiti, il Personale è tenuto a sottoporre alla Commissione una *Pre-Disclosure*, utilizzando il modulo di cui alla lettera a) dell'art. 22, comma 3, da inviare in formato PDF a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'Ufficio indicato nelle Linee Guida di Ateneo.
4. La *Pre-Disclosure* è esaminata dalla Commissione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio. Ai fini del calcolo dei suddetti 30 giorni non concorrono i mesi di agosto e dicembre.
5. Con riferimento alla *Pre-Disclosure*, la Commissione può esprimere uno dei seguenti giudizi:
 - POSITIVO: le informazioni contenute nella *Pre-Disclosure* sono ritenute sufficientemente complete e aventi un grado di maturità tale da giustificare la presentazione della Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili di cui al successivo comma 6;
 - RINVIO: le informazioni contenute nella *Pre-Disclosure* sono ritenute incomplete e/o aventi un grado di maturità che non giustifica la presentazione della Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili di cui al successivo comma 6;
 - NEGATIVO: le informazioni contenute nella *Pre-Disclosure* sono ritenute non idonee ad essere tutelate.
6. Con riferimento ai giudizi di cui al comma 5 che precede:
 - in caso di giudizio positivo, il Personale interessato dovrà trasmettere la Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili, di cui alla lett. b) dell'art. 22, comma 3, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'esito della valutazione della *Pre-Disclosure* da parte della Commissione. La Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili dovrà essere inviata in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'Ufficio indicato nelle Linee Guida di Ateneo, all'attenzione della Commissione, nel rispetto del regime di riservatezza delle informazioni in essa contenute;
 - in caso di giudizio di rinvio, la Commissione comunica, al Personale che ha presentato la *Pre-Disclosure*, le motivazioni alla base del giudizio espresso, in termini di completezza delle informazioni fornite e/o di grado di maturità del risultato conseguito. Resta inteso che il Personale interessato è tenuto al rispetto del regime di riservatezza sui risultati descritti nella *Pre-Disclosure* sino a nuova valutazione da parte della Commissione;
 - in caso di giudizio negativo, il Personale sarà autorizzato a pubblicare o comunque divulgare i risultati descritti nella *Pre-Disclosure*. Resta inteso che detti risultati non potranno essere in alcun modo tutelati e/o utilizzati o valorizzati commercialmente dal Personale che li ha sviluppati, il quale potrà utilizzarli per soli fini di ricerca, didattica e divulgazione.
7. Se gli Inventori sono più di uno ed esistono accordi tra essi in merito alle quote di ripartizione dei diritti sui risultati, questi devono essere comunicati all'Università, che ne terrà conto ai fini del riparto di cui all'art. 20. In mancanza di accordo tra gli Inventori, o di comunicazioni in tal senso, le quote si intendono equamente ripartite.
8. In caso di omessa comunicazione da parte del Personale del conseguimento del risultato potenzialmente tutelabile e/o di altro mancato adempimento delle prescritte formalità di cui al presente Regolamento e alla relativa normativa, l'Università si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del Personale interessato. Resta fermo quanto previsto dalla legge in materia di responsabilità amministrativa, civile, contabile, disciplinare e penale.

Art. 13. Procedimento di valutazione delle comunicazioni inerenti ai risultati della ricerca e loro tutela

1. Al ricevimento della Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili di cui al precedente art. 12, comma 6, la Commissione, eventualmente anche con il supporto di specialisti esterni, ne verifica la completezza. L'attività di valutazione - volta a verificare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale e l'opportunità di procedere con la tutela - sarà avviata dalla Commissione allorquando, a suo insindacabile giudizio, la stessa Commissione ritenga che i contenuti della Comunicazione siano completi ed esaustivi ai fini della valutazione. Il termine temporale di cui al comma 3 dell'art. 65 CPI, da applicare in caso di registrazione di una domanda di Privativa, decorre, pertanto, dalla data di acquisizione al protocollo dell'Università della Comunicazione nella versione ritenuta definitiva dalla Commissione.
2. Il parere in merito alla protezione dei risultati della ricerca è formulato dalla Commissione entro 60 giorni solari dal ricevimento della Comunicazione definitiva. In casi di particolare complessità, detto termine può essere prorogato.
3. All'esito delle valutazioni della Commissione, l'Ufficio istruisce la pratica per il Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competenza. Di tali determinazioni sarà data comunicazione all'Inventore.
4. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 65 CPI, l'Università, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della Comunicazione definitiva di cui al comma 1, deposita la domanda di Privativa a tutela del risultato innovativo o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi è prorogato per un massimo di tre mesi nei casi in cui:
 - a) la Commissione richieda la collaborazione di consulenti e/o uffici tecnici esterni qualificati ai fini della valutazione del risultato comunicato;
 - b) il risultato comunicato sia in contitolarità con enti e/o soggetti esterni all'Università;
 - c) la Commissione ritenga di dover procedere con opportuni approfondimenti al fine di completare le valutazioni tecniche in merito al risultato comunicato;
 - d) nei sei mesi ordinari ricadano i mesi di agosto e dicembre o si verificano cause di forza maggiore che dovessero rallentare i lavori della Commissione.
5. La Commissione è tenuta a dare comunicazione all'Inventore dell'eventuale proroga del suddetto termine di sei mesi.
6. Qualora l'Università non provveda, entro i termini di cui al comma 4 che precede, a tutelare il risultato oggetto di comunicazione mediante la registrazione di una Privativa o qualora l'Università abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedere alla suddetta registrazione, l'Inventore può depositare a proprio nome la domanda di Privativa a tutela di detto risultato.
7. Nell'ipotesi in cui il risultato da tutelare mediante registrazione di una Privativa sia in contitolarità con enti e/o soggetti esterni all'Università e il contitolare non sia in grado di rispettare i termini di cui al precedente comma 4, l'Università procederà alla registrazione nell'interesse di tutti i contitolari e nelle more della definizione di un accordo per la gestione congiunta dei Diritti di Proprietà Industriale su detto risultato.
8. In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione e/o di eventuali contitolari, può assumere la decisione di ricorrere a forme di tutela del risultato comunicato che non prevedano la registrazione di una domanda di Privativa ai sensi del CPI. In tali casi, non si applicano le disposizioni inerenti alla registrazione di Privative di cui al presente articolo.
9. In ogni caso, nel rispetto delle esigenze di riservatezza a garanzia dei diritti di altre parti, all'Università spetterà il diritto di utilizzo, a titolo gratuito, delle conoscenze connesse ai risultati della ricerca per scopi di studio, ricerca interna e didattica e per la loro pubblicazione.

Art. 14. Obblighi degli Inventori

1. Gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili all'Università ad assumere la decisione circa la migliore forma di protezione dei risultati della ricerca potenzialmente tutelabili e successivamente a collaborare con l'Università, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle attività necessarie in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e tecnici richiesti per il conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale e nelle successive fasi di valorizzazione e gestione degli stessi, nonché nelle eventuali azioni di difesa.
2. Gli Inventori sono tenuti a fare tutto quanto necessario per tutelare la riservatezza dei risultati della ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto ai fini del conseguimento e della valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale.

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 16. Estensioni e nazionalizzazioni

1. La decisione di estensione all'estero o di nazionalizzazione in nuovi Paesi/Regioni della Privativa è assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base della richiesta dell'Inventore e/o del contitolare e/o dell'Ufficio, previo parere della Commissione, tenuto conto delle prospettive di valorizzazione emerse fino al momento di decisione sull'estensione/nazionalizzazione.
2. La richiesta di estensione della tutela all'estero o di nazionalizzazione è redatta sulla base del modulo di cui alla lett. c) dell'art. 22, comma 3, e dovrà essere, inderogabilmente, corredata da una relazione sulle prospettive di valorizzazione e sull'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione della tutela, nonché da un'analisi dettagliata comprovante l'esistenza di dichiarati interessi industriali nei Paesi/Regioni per i quali si propone l'estensione/la nazionalizzazione e/o la necessità di protezione in relazione a collaborazioni internazionali. In assenza di tali elementi di valutazione, la richiesta non verrà presa in esame.
3. Nel caso in cui si decida di non procedere con l'estensione o la nazionalizzazione della Privativa, in uno o più Paesi/Regioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 17. Mantenimento delle Privative dell'Università

1. L'Ufficio monitora costantemente il portafoglio delle Privative, che non siano già oggetto di contratti di sfruttamento. La decisione di abbandono, che può riferirsi all'intera famiglia o a singole Privative, è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Commissione.
2. Nel caso l'Università decida di abbandonare la tutela della Privativa o di non procedere con estensioni e nazionalizzazioni, verranno informati l'Inventore/gli Inventori ed eventuali contitolari in tempo utile per poter subentrare nella titolarità dei relativi Diritti di Proprietà Industriale, alle condizioni che saranno definite in un apposito accordo di cessione, che preveda, tra l'altro, l'accollo delle spese per il trasferimento della titolarità e di ogni futura spesa in capo al cessionario.
3. In via ordinaria, l'Università procede al mantenimento della Privativa sino al 30° mese dalla data di prima registrazione, oppure sino al 6° anno dalla data della prima registrazione, nel caso in cui si sia proceduto con le estensioni e le nazionalizzazioni, salvo diversa valutazione.

4. L'Università, su proposta della Commissione, valuta la possibilità di prorogare i termini di cui al precedente comma 3 laddove sussistano opportunità di valorizzazione o disponibilità di fondi che giustifichino il mantenimento della singola Privativa e/o della relativa famiglia.

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Art. 18. Modalità di valorizzazione

1. L'Ufficio, eventualmente con il supporto di soggetti esterni, si attiva ai fini della valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale, assicurando che ciò avvenga nel rispetto delle finalità e degli interessi dell'Università.
2. I contratti di comunione o contitolarità, opzione, licenza, cessione, ecc. ... saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore, previo parere della Commissione.

Art. 19. Valorizzazione delle Privative dell'Università

1. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di trasparenza e concorrenza, l'Università, al fine di procedere all'individuazione di cessionari o di licenziatari, pubblica sul proprio sito *web* il portafoglio delle Privative, con la specifica di quali sono disponibili per la cessione o la licenza d'uso a terzi. L'Università, per i medesimi scopi, può utilizzare i *network* di valorizzazione della ricerca pubblica ai quali aderisce.
2. La Commissione valuta le offerte eventualmente pervenute in risposta ad apposito avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, annualmente pubblicato dall'Università utilizzando il modello di cui alla lett. d) dell'art. 22, comma 3, che segue.
3. L'Ufficio, previo parere della Commissione, sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la stipula degli accordi di cessione o di licenza d'uso delle Privative.
4. Gli accordi di cui al comma 3 che precede sono a titolo oneroso. Per la quantificazione del corrispettivo per la cessione o la licenza, l'Università terrà conto del valore di mercato della Privativa, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul corrispettivo, la quantificazione dello stesso verrà demandata ad un perito scelto concordemente dalle parti.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di Terza Missione, se l'Università è titolare di una Privativa di cui risulta Inventore il proponente o il socio di uno Spin off accreditato presso l'Università, la cessione o la licenza viene offerta prioritariamente allo Spin off.
6. Negli accordi per lo svolgimento di attività di Ricerca Commissionata, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida di cui al successivo art. 22, l'Università riconosce al Committente il diritto di opzione per l'acquisizione/la licenza esclusiva dei diritti patrimoniali sulla quota di Diritti di Proprietà Industriale detenuta dall'Università stessa.

Art. 20. Riparto dei costi e dei proventi

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale di cui è titolare, in tutto o in parte, l'Università, dedotti i costi sostenuti per proteggerli e mantenerli, sono ripartiti nel modo seguente:
 - il 50% all'Inventore;
 - il 40% all'Università, ai sensi del comma 2, dell'art. 21;

- il 10% alla struttura presso cui l'Inventore ha svolto la ricerca.

L'Università si riserva di valutare una diversa ripartizione delle suddette percentuali nel caso in cui i costi siano stati sostenuti prevalentemente o totalmente dalla struttura presso cui l'Inventore ha svolto la ricerca.

2. Nel caso in cui i costi siano stati sostenuti, per conto dell'Università, da imprese o altri soggetti pubblici o privati, la ripartizione dei proventi sarà determinata in via negoziale tra le parti, fermo restando il riconoscimento all'Inventore del 50% dei proventi spettanti all'Università.
3. Qualora siano coinvolti più Inventori, la percentuale spettante all'Inventore, come indicata al comma 1 che precede in base allo specifico caso, viene suddivisa tra gli stessi secondo le rispettive quote di contributo inventivo.
4. Nel caso siano coinvolte più strutture dell'Università, la quota ad esse spettante sarà determinata in ragione delle quote di partecipazione al conseguimento del risultato da parte degli Inventori che hanno condotto la ricerca presso di esse.
5. L'Inventore può decidere di rinunciare, in tutto o in parte, al corrispettivo a lui spettante; in tal caso dovrà comunicare la sua decisione all'Università. In tale comunicazione, l'Inventore dovrà necessariamente indicare se la quota di propria spettanza sarà da destinarsi in favore degli altri Inventori e/o dell'Università e/o della struttura presso cui l'Inventore ha svolto la ricerca.

Art. 21. Voce di bilancio per i Diritti di Proprietà Industriale

1. È prevista apposita voce di bilancio destinata in via esclusiva a sostenere, in tutto o in parte, le spese per la tutela, la gestione, il mantenimento, la difesa e la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale di cui l'Università è titolare o contitolare, fatta eccezione per i *software*, i cui costi sono a carico di diversa specifica voce di bilancio.
2. È istituito un Progetto di bilancio, in capo alla struttura amministrativo-gestionale competente in materia, incrementato con i proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale e dei *software* di cui è titolare, in tutto o in parte, l'Università, in accordo con quanto disposto al precedente art. 20.

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22. Documentazione

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Università predispone, approva, aggiorna e rende disponibili sul suo sito *web* le Linee Guida dell'Università degli Studi di Perugia per la gestione dei Diritti di Proprietà Industriale.
2. Eventuali clausole convenzionali non conformi alle Linee Guida di Ateneo, di cui al precedente comma 1, dovranno essere sottoposte a parere della Commissione, in accordo con quanto disposto all'art. 10.1, lett. f).
3. L'Ufficio predispone, aggiorna e rende disponibile sul sito *web* dell'Università la seguente documentazione, cui il Personale e ogni altro soggetto interessato dovrà fare riferimento:
 - a) Modulo di *Pre-Disclosure* (art. 12, comma 3)
 - b) Modulo di Comunicazione di risultati potenzialmente tutelabili (art. 12, comma 6)
 - c) Modulo di proposta di estensione o nazionalizzazione (art. 16, comma 1)

- d) Modello di Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la cessione o la licenza d'uso a terzi (art. 19, comma 2).

Art. 23. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai risultati della Ricerca Istituzionale conseguiti successivamente all'entrata in vigore della L. 102/2023 e ai risultati della Ricerca Vincolata e della Ricerca Commissionata generati nell'ambito di accordi sottoscritti successivamente all'entra in vigore della suddetta L. 102/2023.
2. Per i risultati della Ricerca Vincolata e della Ricerca Commissionata generati nell'ambito di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 102/2023, si rimanda a quanto pattuito tra le parti o indicato nella misura di finanziamento o stabilito dal precedente Regolamento in materia di proprietà intellettuale, di cui al DR n. 604 del 29/03/2006.
3. La Commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è confermata.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto dell'Università e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.
5. Le Linee Guida di cui all'art. 22, lett. a), del presente Regolamento possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da parte degli Organi di Ateneo, laddove ritenute necessarie ai fini di una migliore applicazione del Regolamento stesso. I moduli e modelli di cui al medesimo art. 22 possono essere oggetto di modifiche ed integrazioni da parte della Commissione.
6. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "*Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale*", emanato con Decreto Rettorale n. 604 del 29/03/2006.

Art. 24. Azioni a difesa dei titoli di Proprietà Industriale

1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela dei Diritti di Proprietà Industriale, o per evitare la contraffazione degli stessi.
2. L'Università può in ogni momento ottenere il supporto dell'Inventore, al fine di rendere le suddette azioni il più efficaci possibile.

Art. 25. Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.